

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01481/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2024, proposto da

Federica Luzio, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Marolda, Monica Mattaliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Biagio Colorito, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso

- degli atti generali relativi alla predisposizione dei quesiti per le prove scritte del
“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi

all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 1.740 unità da inquadrare nei ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria” nell'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, bandito con Decreto Dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 7 agosto 2023;

- dei provvedimenti di approvazione dei predetti atti (i cui estremi non sono conosciuti);
- della scheda/traccia per la correzione della prova scritta pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione nella sezione dedicata al concorso in questione (doc. 1);
- della scheda di correzione della prova scritta di parte ricorrente pubblicata in data 10 gennaio 2024 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nella pagina dedicata al concorso (doc. n. 2);
- dell'atto con il quale è stata esclusa l'ammissione della odierna ricorrente alla prova orale, in ragione del mancato conseguimento del punteggio minimo di 70 punti nella prova scritta computer based (i cui estremi non sono conosciuti);
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff. Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze prospettate dalla ricorrente possono trovare adeguata tutela mediante esame dell'istanza cautelare solo all'esito di specifica attività istruttoria;

Ritenuta la necessità di chiedere motivati chiarimenti all'amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente, con relazione da depositarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto che vada disposta verifica

- con riferimento al quesito n. 33 della Piattaforma Cineca (indicato come quesito n. 38 nel questionario sottoposto alla ricorrente) con il quale veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda: *“Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è: a) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara; b) vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta; c) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi; d) saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali”*;

- e con riferimento al quesito n. 34 della Piattaforma Cineca (indicato come quesito n. 30 nel questionario sottoposto alla ricorrente) con il quale veniva chiesto ai candidati di rispondere alla seguente domanda: *“Quale delle seguenti affermazioni NON riguarda l'approccio educativo dell'outdoor education? a) Si focalizza sui contenuti della proposta rispetto al setting, b) si contrappone alla diffusione dell'utilizzo delle risorse digitali; c) consente di apprendere grazie all'osservazione e ad esperienze in contesti reali; d) favorisce il miglioramento della qualità del sonno regolando il ritmo circadiano”*.

Considerato pertanto che appare opportuno accertare, ai fini della decisione in merito, la correttezza e l'univocità della risposta ritenuta esatta dal Ministero con riferimento ai quesiti in contestazione alla luce delle criticità evidenziate negli atti e nei documenti del fascicolo, ponendosi al verificatore le seguenti specifiche domande:

- esaminati gli atti di causa e, in particolare, le contestazioni di parte ricorrente

(inclusa la documentazione scientifica prodotta) e le osservazioni e note dell'amministrazione resistente, dica il verificatore se rispetto al quesito contestato effettivamente vi siano posizioni nella letteratura scientifica in materia, tuttora riconosciute come valide ed attestate, in base alle quali la risposta fornita dalla ricorrente sia da ritenersi corretta o se invece la stessa si presti ad essere un mero "distrattore" rispetto all'unica risposta da considerarsi corretta secondo la tesi prospettata dell'Amministrazione ovvero ancora la domanda e tutte le risposte indicate siano da ritenersi errate o scorrette.

Ritenuto, dunque, di dover disporre, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verifica nominando, a tal fine, il Preside della Università del Foro Italico di Roma, con facoltà di delega, perché provveda a designare un Professore ordinario dotato delle specifiche competenze in materia necessarie per lo svolgimento del predetto incombenza;

Ritenuto di dover assegnare al Verificatore il termine di 45 giorni per lo svolgimento dell'incarico, che dovrà avvenire nel contraddittorio delle parti, e per il deposito della relazione finale;

Ritenuto, vista l'istanza di parte ricorrente, di autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone:

- che l'amministrazione depositi la relazione nel termine indicato in motivazione;
- la verifica di cui in motivazione, nominando il Preside della Università del Foro Italico di Roma perché provveda a designare, in tempi utili a consentire il rispetto dei termini di deposito della verifica, un Professore ordinario dotato delle specifiche competenze in materia e necessarie per lo svolgimento del predetto incombenza;

- assegna al Verificatore per lo svolgimento dell'incarico ed il deposito della relazione il termine di 45 giorni dal ricevimento dell'incarico stesso, completo della relativa documentazione, per gli adempimenti istruttori;
- dispone a carico di parte ricorrente l'anticipo della somma di trecento (300) euro da corrispondere al verificatore e rinvia all'esito dello svolgimento dell'incarico la fissazione del compenso complessivo;
- autorizza l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE

Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO